



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo	Presidente
Gianpiero D’alia	Consigliere
Sabrina Facciorusso	Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. 23903 del registro di segreteria, sul conto n. 37434 reso dall’Agente contabile Francesco Citriniti ed inerente alla gestione di riscossione dei *ticket* presso l’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio (ora Azienda Sanitaria Renato Dulbecco) nell’esercizio 2018;

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Vista la relazione n. 504/2023 e la successiva relazione integrativa n° 504/2023/2 del Magistrato istruttore;

Data per letta, nella pubblica udienza del 15 maggio 2024, la relazione del Giudice relatore dott.ssa Sabrina Facciorusso; presente l’agente contabile dott. Francesco Citriniti e udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Nassis

FATTO

1. Con la relazione n. 504/2023, il Magistrato istruttore del conto giudiziale n. 37434 presso questa Sezione ha chiesto al Presidente di voler scaricare l’agente

contabile per il conto inerente alla gestione di riscossione dei *ticket* presso l'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio (ora Azienda Sanitaria Renato Dulbecco) nell'esercizio 2018. La relazione ha concluso nel senso che *“al netto della parziale rappresentazione dei dati contabili resa con il conto giudiziale, [si] ritiene che la gestione risulti sostanzialmente regolare e che dunque possa essere discaricata, non riscontrandosi ammanchi in detrimento all'Azienda Ospedaliera”*, riscontrando tuttavia (non già un ammanco, bensì) un lieve vantaggio di € 52,32, risultante dalla differenza tra il totale verificato degli introiti ed il dato corrispettivo esposto sul conto giudiziale.

Quanto alla parzialità della rappresentazione, la relazione dava atto che il conto giudiziale non indica gli estremi dei riversamenti in Tesoreria effettuati, ma il dato è stato comunque ricostruito in sede di istruttoria, attraverso richieste documentali, portando per l'appunto alla conclusione che risultava non un ammanco, bensì un maggior introito per € 52,32.

2. Con decreto n. 15 del 18 gennaio 2024 il Presidente di questa Sezione Giurisdizionale non ha ritenuto di aderire alla richiesta di discarico immediato con decreto, ai sensi dell'art. 146, comma 2, c.g.c., ed ha quindi fissato udienza collegiale ai sensi dell'art. 147, comma 2, c.g.c. per il giorno 15 maggio 2024. Con separato decreto di pari data è stato nominato relatore il Primo Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso.

3. In vista dell'udienza del maggio 2024 il Magistrato Istruttore ha depositato relazione integrativa n. 504/2023/2, ritenendo di dover effettuare un approfondimento circa la corrispondenza tra i dati contabili delle riscossioni rilevati dalle scritture e quelli risultanti dall'esame delle ricevute di riscossione, considerando come campione la mensilità di aprile 2018 e riportando il risultato dell'analisi in analitiche tabelle giornaliere.

Gli esiti dell'attività di verifica effettuata, distinta giornalmente, hanno quindi condotto a un totale rilevato maggiore di € 2,90 in rapporto a quello riportato sul giornale di cassa e sulla prima nota cassa (€ 207.914,10).

4. Con memoria depositata il 2 maggio 2024 l'agente contabile ha riscontrato la relazione integrativa fornendo le seguenti precisazioni.

In primo luogo, ha riferito che i piccoli scostamenti in più ed in meno dei totali quotidiani rispetto a quelli riportati alla prima nota cassa sono ascrivibili sia all'elevato numero di ricevute da contabilizzare, sia ai numeri decimali presenti nella maggior parte delle ricevute emesse. *“Tale complessità – ha affermato l'agente contabile - può dare evidentemente luogo sia ad errori di digitazione da parte dell'operatore, che di calcolo dei programmi informatici utilizzati, i quali sovente in automatico arrotondano le cifre decimali, dando così luogo a scostamenti di difficile individuazione in presenza di dati così numerosi come nel caso in esame”*. A conferma di questo ha allegato i riscontri Incassi delle giornate, estratti dal sistema informatico di registrazione in formato PDF, i cui valori coincidono – a detta del contabile - con quelli indicati in Prima Nota Cassa.

Quanto alle ricevute emesse e successivamente annullate ha precisato che nel caso di annullamento e/o rimborso di una ricevuta emessa elimina la stessa dal sistema ed il numero progressivo ad essa assegnato non viene più riassegnato, salvo che l'annullamento o il rimborso non siano parziali, perché in tal caso la ricevuta rimane in vita. Questo accade per lo più nel caso in cui l'utente debba registrare esami ematici che non trovano capienza in un'unica impegnativa: nel caso di annullamento di una o più impegnative registrate con lo stesso numero di ricevuta questo rimane in vita per la parte non annullata. Sarebbe stato questo il caso della ricevuta n. 68.328 emessa il 12/04/2018 ed annullata il 13/04/2018

e della n. 79.281 emessa il 30/04/2024 ed annullata il 21/05/2018.

5. All'udienza del 15 maggio 2024 è comparso l'agente contabile dott. Francesco Citriniti, mentre nessuno è comparso per l'Amministrazione. Data per letta la relazione del Giudice relatore Primo referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso, l'agente contabile si è riportato ai documenti depositati nel corso dell'istruttoria. Il Pubblico Ministero, concludendo nell'interesse della legge e dell'erario, ha aderito alla relazione di scarico.

All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il giudizio in esame verte su un conto rappresentativo di una gestione sicuramente complessa e articolata, inerente alla gestione di riscossione dei *ticket* presso l'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio (ora Azienda Sanitaria Renato Dulbecco) nell'esercizio 2018.

L'ufficio del Giudice istruttore ha svolto una accurata ricostruzione della gestione, attraverso varie note istruttorie sempre evase dall'amministrazione e dall'agente contabile, attraverso l'invio della copiosa documentazione afferente al conto.

In sede di istruttoria è emersa una sostanziale parzialità della rappresentazione, in quanto il documento contabile depositato non indicava gli estremi dei versamenti in Tesoreria effettuati, e altre discrasie. Il magistrato istruttore ha ricostruito mese per mese la gestione, evidenziando: a) quanto alle riscossioni dagli utenti, che a fine anno sono risultati maggiori incassi per € 52,32 rispetto a quelli contabilizzati (di cui +56,00 € da maggiori incassi con POS e -3,68 € da minori incassi in contanti); b) quanto ai versamenti delle somme riscosse nella Tesoreria, che vi sono stati minori versamenti di contanti sul conto di tesoreria -

rispetto a quanto contabilizzato - per € 40,00 (ma riversati dall'agente contabile al tesoriere in corso di istruttoria).

Quindi il magistrato relatore ha proposto il discarico con relazione 504/2023.

2. Il Presidente di questa Sezione, con diniego di visto in data 17.1.2024, ha dissentito dalla proposta del relatore precisando che “occorre verificare se le ricevute corrispondono al giornale di cassa ed al conto”, e con decreto in data 18.1.2024 ha fissato l'udienza del 15.5.2024 per la discussione del conto dinanzi al Collegio ai sensi degli artt. 146 comma 2 e 147 comma 2 c.g.c..

Quindi, il Magistrato istruttore ha provveduto ad effettuare ulteriori approfondimenti compiendo verifiche analitiche, prendendo a campione una mensilità dell'esercizio (aprile) ed esaminando tutta la documentazione (ricevute, giornale di cassa, prima nota cassa, riepilogo incassi referti di pronto soccorso etc.) giorno per giorno.

All'esito di tali verifiche, con relazione integrativa n. 504/2023/2 si è dato atto della mancanza in atti (in quanto automaticamente eliminate dal sistema informativo) di alcune ricevute per prestazioni specialistiche “annullate” dal personale; ed al netto di questa considerazione si è affermato che dalle ricevute e dalla documentazione risulta un importo complessivo incassato maggiore -per soli € 2,90 – rispetto alle riscossioni totali (di aprile) rispetto a quelle riportate sul giornale di cassa e sulla prima nota cassa (e quindi sul conto). Sui parziali annullamenti di ricevute, il contabile ha tuttavia fornito, in memoria, adeguati chiarimenti.

3. Deve confermarsi, pertanto, all'esito delle approfondite e ulteriori verifiche svolte, l'assenza di prova di un ammanco da contestare. Il Collegio deve altresì prendere atto che in data 26 Ottobre 2023 il Collegio Sindacale dell'Azienda

Renato Dulbecco ha statuito che *“le procedure di controllo interno risultano idonee a garantire la regolare gestione delle casse tickets.....”* e che nessun rilievo è stato formulato.

Tuttavia, permane una situazione poco chiara dovuta a leggere eccedenze, sebbene in favore dell'Amministrazione.

L'agente contabile ha argomentato ritenendo che queste eccedenze (poco più di 2 euro nell'arco della mensilità esaminata a campione; poco più di cinquanta euro nell'intero esercizio) possono probabilmente imputarsi ai programmi informativi di calcolo *“ i quali sovente in automatico arrotondano le cifre decimali, dando così luogo a scostamenti di difficile individuazione”*, oltreché a errori di digitazione degli operatori.

Questa spiegazione è ritenuta verosimile dal Collegio, ma non vale a elidere la seppur lieve irregolarità che il conto esibisce. Si conviene con il contabile che non è facile individuare tali scostamenti, i quali pertanto generano un oggettivo disallineamento tra quanto rappresentato nel conto e la documentazione a corredo.

Risultano inoltre una obiettiva (anche se non significativa) discordanza tra i dati riportati nel conto giudiziale e quelli risultanti dalla documentazione (si pensi solo al versamento in corso di istruttoria), nonché la assenza di alcune ricevute “annullate”, a quanto dichiarato perché non corrispondenti ad effettive riscossioni (delle quali si ignora il contenuto, in quanto automaticamente cancellate dal sistema, a quanto riferito dal contabile).

Pertanto, assumendo che i leggeri scostamenti fossero dovuti al programma di calcolo in uso (ipotesi, questa, reputata verosimile) e che le ricevute “annullate” non si riferiscano a prestazioni rese, **il Collegio auspica una correzione in tal senso dei programmi informatici, onde evitare future nuove irregolarità; e**

questo a tacere dell'aggravio procedimentale che ne deriva, tanto a carico di questa Corte - chiamata a istruire i conti dell'Azienda - quanto a carico del contabile - chiamato a giustificare i disallineamenti ricostruendo gestioni oltremodo complesse.

4. Deve pertanto essere pronunciata la **irregolarità del conto giudiziale in esame**, seppure **senza ammanco**. Non sussistono dunque i presupposti di legge per procedere alla condanna dell'agente contabile.

5. Avuto riguardo alla complessità della gestione, alla natura soltanto formale delle irregolarità accertate, considerato che l'agente contabile non si è costituito in giudizio a mezzo di difensore e valutato altresì l'atteggiamento sicuramente collaborativo dello stesso tanto in sede di istruttoria quando in corso di giudizio, non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 37434, dichiara il conto irregolare.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott.ssa Sabrina Facciorusso

dott. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 29/04/2025

Il Funzionario responsabile

